

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1955

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SAVIO

Nuove norme in materia di trattamenti pensionistici di guerra

Presentata il 1° dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — È questa una proposta che non ha di certo ambizioni di introdurre radicali innovazioni nell'attuale sistema, ma che vuole essere un atto riparatore di ingiustificati ritardi, delle più macroscopiche sperequazioni esistenti, della mancata osservanza dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 1 del testo unico in materia pensionistica di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e ancor più l'attestazione che lo Stato italiano onora gli impegni formalmente assunti.

La VI Commissione del Senato, in sede di approvazione del provvedimento che è divenuto la legge 29 dicembre 1990, n. 422, aveva approvato all'unanimità il

seguito ordine del giorno, che, tra l'altro, aveva trovato accoglimento da parte del rappresentante del Governo:

« La VI Commissione permanente,

in sede di approvazione del provvedimento riguardante adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e di servizio;

rilevato che il ridotto stanziamento disponibile in bilancio non ha permesso di approvare adeguati benefici a favore dei titolari di pensioni di guerra indirette e di reversibilità;

considerato che tali pensioni hanno la necessità di essere adeguate alla stessa stregua delle altre pensioni di guerra,

impegna il Governo

a reperire i fondi al fine di permettere un congruo adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra indiretti a di reversibilità sulla base del principio che gli stessi vengono erogati a titolo di risarcimento del danno subito a causa della guerra ».

E ciò, del resto, in piena aderenza con il precetto giuridico di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che recita: « La pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto ».

Con tali premesse era difficile prevedere che a brevissima distanza di tempo le aspettative dei titolari di pensioni di guerra indirette (vedove, orfani e genitori di caduti) sarebbero state ancora una volta del tutto trascurate. Eppure, la recentissima legge 8 agosto 1991, n. 261, ha totalmente dimenticato l'esistenza, fra gli aventi diritto, dei congiunti dei caduti, riservando le disponibilità finanziarie esclusivamente a favore degli invalidi di guerra.

È vero che una volta di più la consistenza di tali disponibilità è stata modestissima, tanto che gli aumenti accordati ai titolari di pensioni dirette non possono rappresentare di certo una rivalutazione dei trattamenti di cui gli stessi fruiscono, ma ciò costituisce semmai un elemento di maggiore rammarico ed amarezza per i congiunti dei caduti, che si sono sentiti esclusi da parte dello Stato perfino da un riconoscimento avente, più che altro, significato morale.

La piena consapevolezza dell'attuale stato dell'economia e delle difficoltà in cui si dibatte il bilancio dello Stato costringe, ovviamente, a restringere l'entità degli aumenti in angusti limiti e, comunque, tali da non costituire elemento di squilibrio

nella manovra economica che si sta attuando.

La presente proposta, che, ripetiamo, è finalizzata soltanto a realizzare aspettative più che legittime e non ulteriormente dilazionabili, prevede inoltre:

l'equiparazione, sotto l'aspetto economico, dei trattamenti riservati ai grandi invalidi senza assegno di superinvalidità a quelli previsti per invalidi incollocabili. Con ciò verrà ad eliminarsi l'ingiustificata sperequazione oggi esistente tra invalidi incollocabili che sono giudicati non idonei ad attività lavorativa in conseguenza della pericolosità insita nella natura dell'infirmità di guerra e coloro che sono portatori di un'affezione o mutilazione la cui gravità è tale da abolire ogni capacità lavorativa;

l'attuazione di una sentenza della Corte costituzionale del 10 dicembre 1987, che, a tutt'oggi, non ha trovato applicazione. La Corte costituzionale, con tale pronuncia, dopo aver dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme in materia di pensioni di guerra « nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenza carnale consumata in occasione di fatti bellici », ebbe ad affermare che « accertato così il diritto..., spetterà all'Autorità competente... l'individuazione della categoria corrispondente ai sensi di legge ».

Trattandosi di un diritto il cui riconoscimento è avvenuto dopo oltre un quarantennio dal verificarsi dal fatto che ha originato il diritto stesso, ci sembra che non possa dubitarsi sull'urgenza dell'emanazione di un provvedimento legislativo che dia finalmente attuazione ad una sentenza della Corte costituzionale pronunciata, vogliamo sottolinearlo, nel dicembre 1987.

Le finalità perseguite e l'obiettività delle soluzioni proposte in merito ai problemi particolarmente sentiti ci fanno auspicare, onorevoli colleghi, che la presente proposta di legge possa trovare l'unanime assenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Assegni spettanti ai grandi invalidi).

1. Il secondo comma dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo, non reversibile, in misura pari all'assegno di superinvalidità previsto nella lettera H della tabella E ».

2. Il terzo periodo dell'articolo 20 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, aggiunto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è abrogato.

ART. 2.

(Pensioni ed assegni).

1. Gli importi, riferiti alla data del 1° gennaio 1992, delle tabelle G, M ed S allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono aumentati, a decorrere dalla predetta data, dell'importo annuo di lire 240.000.

2. Gli importi vigenti alla data del 1° gennaio 1992 della tabella N allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, sono elevati, a decorrere dalla data predetta, nella misura del 10 per cento degli importi medesimi.

ART. 3.

(Trattamento pensionistico a favore delle vittime di violenze carnali in tempo di guerra).

1. A decorrere dal 10 dicembre 1987 è riconosciuto nei confronti di coloro che risultino essere stati vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici il diritto al trattamento pensionistico di guerra.

2. Il trattamento di cui al comma 1, non reversibile, è pari a quello previsto dalla tabella C allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per le invalidità ascritte all'ottava categoria di pensione secondo la tabella A di cui al medesimo testo unico.

3. Le domande per il conseguimento del trattamento previsto dal presente articolo devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 63 miliardi annue, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.